



**Città Metropolitana di Genova**  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
DIREZIONE AMBIENTE

**Prot. Generale N. 0092953 / 2015**

**Atto N. 4322**

**OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla BRANDI CARNI S.R.L. relativamente alla sede operativa sita in Genova, Via Luigi Canepa 11 H/r.**

In data 25/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di DIREZIONE AMBIENTE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 1 comma 2, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);

Considerato che, in attuazione alla L. 56/2014, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle funzioni;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in data 12/01/2015 al S.U.A.P. del Comune di Genova e trasmessa da questo alla Città Metropolitana di Genova in data 27/01/2015, assunta al protocollo generale dell'Amministrazione metropolitana n. 7292 in data 27/01/2015, presentata dal Sig. Brandi Sergio in qualità di legale rappresentante della BRANDI CARNI S.R.L., con sede legale in Sestri Levante, Viale Mazzini 40 ed operativa in Genova, Via Luigi Canepa 11 H/r, a sostituzione dei seguenti titoli:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali;
- comunicazione o nulla osta in materia di acustica;

Atteso che, a seguito delle verifiche di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'istanza è risultata incompleta, come comunicato dall'Amministrazione metropolitana al S.U.A.P. del Comune di Genova con nota prot. n. 19292 del 03/03/2015;

Vista la documentazione pervenuta, a parziale completamento della domanda, al S.U.A.P. del Comune di Genova e da questo trasmessa alla Città Metropolitana di Genova in data 22/09/2015 (assunta al protocollo generale dell'Amministrazione Metropolitana n. 75945 del 22/09/2015);

Vista l'ulteriore documentazione pervenuta, a completamento della domanda, al S.U.A.P. del Comune di Genova e da questo trasmessa alla Città Metropolitana di Genova in data 14/10/2015, assunta al protocollo generale dell'Amministrazione Metropolitana n. 82263 del 15/10/2015;

~

### **con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA**

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "*salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)*";

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 "*Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*", ed in particolare:

- l'art. 6 comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le provincie siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è attribuita in capo alle nuove provincie come di seguito indicato (...): A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova;
- l'art. 6 comma 10, in base al quale nel caso di cui al comma 9 la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Richiamato il provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 8138/2010 del 23/12/2010 - di adozione della Decisione n. 155 del 22/12/2010 del Comitato dell'A.T.O. della Provincia di Genova - avente scadenza il 22/12/2014, con cui BRANDI CARNI S.R.L., esercente l'attività di lavorazione e conservazione della carne e produzione di prodotti a base di carne, è stata autorizzata ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dalla sede operativa sita in Genova, Via Luigi Canepa 11 H/r, costituite dalle acque di lavaggio delle attrezzature e dei locali ove avvengono le lavorazioni nonché delle celle frigorifere, per un quantitativo di circa 6148 mc/anno;

Posto che la domanda di rinnovo della sopra richiamata autorizzazione è pervenuta al S.U.A.P. il 12/01/2015 ovvero in data successiva alla scadenza;

Preso atto che il Sig. Sergio Brandi, in qualità di rappresentante legale della BRANDI CARNI S.R.L., ha dichiarato che nulla è variato rispetto a quanto riportato nella documentazione tecnica già agli atti della Città Metropolitana di Genova, fatto salvo per l'adempimento alle prescrizioni tecniche precedentemente impartite (in particolare, l'individuazione di un pozzetto di prelievo dei campioni verso il quale convogliare tutte le acque reflue industriali prodotte);

Preso atto che:

- ✦ l'insediamento in oggetto è destinato ad attività di lavorazione e conservazione della carne e produzione di prodotti a base di carne;

- ✧ la lavorazione consiste nel sezionamento di parti già macellate di suini e bovini; le lavorazioni sono eseguite in locali distinti per suini e bovini e le carni sono conservate in celle apposite; i mezzi e le parti di bovino così come le parti di suino sono confezionati sotto vuoto in buste di plastica oppure in cartoni; una parte della produzione è sottoposta a congelamento in celle apposite;
- ✧ al termine delle lavorazioni i locali sono sottoposti a lavaggio, con particolare attenzione per la pulizia delle superfici dei pavimenti, mediante utilizzo di prodotti per la pulizia specifici (schiume detergenti alcaline a base di ipoclorito di sodio, idrossido di sodio, alchil ossido, sodio tripoli fosfato, metasilicato di sodio, 2-butossietanolo);
- ✧ le acque di lavaggio dei pavimenti sono convogliate in caditoie e quindi immesse prima nella rete condominiale e quindi in pubblica fognatura;
- ✧ opportune griglie posizionate nelle caditoie di raccolta delle acque evitano l'immissione in pubblica fognatura di residui della lavorazione (frammenti ossei e parti grossolane);
- ✧ i residui della lavorazione sono smaltiti da ditte autorizzate;
- ✧ le acque reflue industriali sono, pertanto, costituite dalle acque di lavaggio delle attrezzature e dei locali ove avvengono le lavorazioni nonché delle celle frigorifere;
- ✧ lo scarico è giornaliero (con durata pari una/due ore al giorno);
- ✧ la rappresentazione grafica della percorrenza delle acque reflue che danno origine a tutti gli scarichi allacciati alla pubblica fognatura appare veritiera;
- ✧ non esiste un contatore per la misura delle quantità impiegate a scopo produttivo e successivamente scaricate in pubblica fognatura ma la stima effettuata appare congrua;
- ✧ l'acqua utilizzata a scopo produttivo e scaricata nella pubblica fognatura è stimata pari a circa 6148 mc/anno;

Richiamata la nota prot. n. ME001237/2015-AGS/P del 17/03/2015, con cui il gestore del servizio di fognatura e depurazione territorialmente competente, Mediterranea delle Acque S.p.A., si è espresso favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni precedentemente impartite con proprio parere prot. n. 9457 del 17/12/2010;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche, nel rispetto di quanto riportato nella parte dispositiva del presente atto;

~

#### **con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA**

Vista la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali "Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico" (comma 4). "La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta" (comma 6);

Visti i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

Vista la L.R. 20 marzo 1998 n. 12;

Vista la D.G.R. n. 534/99;

Vista la valutazione di impatto acustico predisposta dal T.C.A.A. Giorgio Ricciardi;

Richiamata la nota prot. n. PG/2015/347589 del 05/11/2015 del Comune di Genova – U.O. Acustica – Ufficio Sorgenti Fisse, con cui si dichiara che Nulla Osta all'esercizio della attività in oggetto nel rispetto delle condizioni indicate, riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento, preso atto di quanto segue:

1. l'area ove è proposta l'attività in argomento è classificata come quelle esclusivamente industriali - Classe VI;
2. le attività rumorose sono quelle legate all'uso dei seguenti macchinari:
  - 8 ventilatori per le celle frigorifere interne,

- 2 motori frigo per le celle frigorifere interne,
  - 10 autocarri/giorno per carico e scarico merci;
3. la valutazione d'impatto acustico è relativa al periodo diurno;
  4. l'orario di funzionamento dell'attività è compreso tra le ore 06.00 e le ore 18:00;
  5. l'attività consiste nella trasformazione di carni;
  6. come recettore maggiormente esposto è stato individuato l'edificio residenziale corrispondente al civ. n. 5 di Via alla Torre di Bavari, la cui facciata più vicina dista a circa 50 m dalle sorgenti;
  7. per verificare l'impatto acustico dell'attività il T.C.A.A. ha misurato il livello generato dall'attività nei pressi della stessa ed ha rilevato, in esterno, un Leq pari a 58.2 dBA e presso il recettore, un Leq pari a 49.0 dBA;
  8. è stato calcolato l'impatto provocato dall'attività di carico e scarico in quanto al momento delle misure l'attività non era ancora funzionante e, con tutti i macchinari funzionanti contemporaneamente, la rumorosità risulta pari a 41.6 dBA;
  9. dalle rilevazioni e dai calcoli effettuati risulta che i livelli prodotti dall'attività rispettano i limiti di zona sia assoluti che differenziali.

~

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Dato atto dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori a favore della Città Metropolitana di Genova, come risulta dall'attestazione dei versamenti effettuati in data 23/12/2014 (pari ad € 50 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura) ed in data 09/09/2015 (pari ad € 50, ad integrazione del precedente, per il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura), che ha determinato una entrata nel Bilancio 2014 sul Capitolo 35, Codice 3010201, Azione 3001626 (accertamento n. 193/2014) ed una nel Bilancio 2015 sul Capitolo 35, Codice 3010201, Azione 3001626 (accertamento n. 231/2015);

~

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

~

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

## **DISPONE**

- 1) di rilasciare alla BRANDI CARNI S.R.L. - con sede legale in Sestri Levante, Viale Mazzini 40 - l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, relativa alla sede operativa sita in Genova, Via Luigi Canepa 11 H/r, con durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

~

### **con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA:**

- 2) di rilasciare Nulla Osta Acustico all'esercizio dell'attività in oggetto, ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, sulla base della documentazione presentata e nel rispetto delle valutazioni tecniche in essa contenute, a condizione che:
  - sia esercitata in orario diurno;
  - siano utilizzati esclusivamente i macchinari indicati in premessa.

~

**con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA:**

- 3) di autorizzare la BRANDI CARNI S.R.L. ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dalla sede operativa sita in Genova, Via Luigi Canepa 11 H/r, costituite dalle acque di lavaggio delle attrezzature e dei locali ove avvengono le lavorazioni nonché delle celle frigorifere, per un quantitativo presunto di 6148 mc/anno, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II ("scarico in rete fognaria"), dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
- 4) di sottoporre la BRANDI CARNI S.R.L., in relazione alla suddetta autorizzazione allo scarico, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a. entro tre mesi dalla data di notifica del presente provvedimento e successivamente con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, SST, grassi e oli animali e vegetali, cloruri, tensioattivi totali.

Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR, o con altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.

Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR, o ad altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.

I certificati analitici - corredati da una dichiarazione, indicante il nominativo del tecnico che ha effettuato il prelievo, che certifichi che il campionamento è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale o nazionale *oppure* da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale nonché i metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità, il calcolo dell'incertezza, i limiti di concentrazione applicabili e riportare un giudizio finale in relazione alla finalità per cui è stata eseguita l'analisi;

Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Ufficio Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione;
  - b. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
  - c. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
- 5) che in caso di cessazione degli scarichi, la BRANDI CARNI S.R.L., ne dia comunicazione immediata e comunque entro e non oltre 10 giorni dall'evento all'Ufficio Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana di Genova, a Mediterranea delle Acque S.p.A. e ad ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;
- 6) che le quantità totali annue di acque reflue industriali scaricate siano comunicate alla Mediterranea delle Acque S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;

Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

E' fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento

tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo d'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura;

~

## INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

1. alla BRANDI CARNI S.R.L.;
2. all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
3. a Mediterranea delle Acque S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria;
4. al Comune di Genova – Direzione Ambiente ed Igiene, in qualità di proprietario della rete fognaria nonché in qualità di Ente competente in materia di acustica;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

SINISI PAOLO

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

#### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere FAVOREVOLE.

#### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione	Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CIG	CUP	Note
				€	N	Anno	N	Anno	N	Anno			

E	3010201	35	3001626	+	50,00					193	2014			
E	3010201	35	3001626	+	50,00					231	2015			
<b>TOTALE ENTRATE</b>					+	100,00								
<b>TOTALE SPESE</b>					+	0,00								

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

CALI' CLAUDIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Attestazione di esecutività**

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 30 novembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 30 novembre 2015

**Certificato di pubblicazione**

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **01 dicembre 2015** al **16 dicembre 2015**